

PARERE n. 11 del 28.07.2022
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE
sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022 e
sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente)
per l'anno 2022 dell'Unione Valli e Delizie

Il giorno 28.07.2022, la sottoscritta, Raggi Micaela, in qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie della provincia di Ferrara, nominata con Delibera Consiliare n. 29 del 30.07.2019, esaminata la documentazione trasmessa dal Settore Risorse Umane dell'Unione medesima, esprime di seguito il proprio motivato parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Premesso che con prot. Unione 23248 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto collettivo Integrativo (CCI) anno 2022 sottoscritta il 14/07/2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/>)
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.U. n. 41 del 28.06.2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 328 del 14.07.2022
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'ipotesi di CCI anno 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il personale non dirigente sottoscritta il 14.07.2022;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in

cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Riscontrato che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020), **e' applicabile solo ai comuni e non alle Unioni**;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che l'Unione risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nonché del disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, per ultima prot. Unione n. 12098 del 22.04.2022 inviata al Revisore dei Conti;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 dell'Unione Valli e Delizie, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 91 del 02.03.2022 in complessivi **€ 284.195,17=**, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, , comprensivo delle somme per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2022 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale verso e da l'Unione in complessivi **€ 356.571,02**;
- che con delibera di G.U. n. 46 del 30.07.2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative **istituite dal 01/09/2018** è stato definito in complessivi € 68.000,00=;
- che con delibera di G.U. n. 70 del 17.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad una revisione complessiva delle posizioni organizzative dell'ente con soppressione di una posizione dal 01.01.2022 e contestuale riduzione del fondo destinato alle posizioni organizzative di € 11.208,79, destinando la corrispondente quota di limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 alla remunerazione di una nuova posizione dirigenziale;
- che l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in seguito alla revisione dell'assetto delle stesse operante dal 01.01.2022 e delineata con delibera di G.U. n. 70 del 17.12.2021, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, ammonta a € 56.791,21;
- che per il solo anno 2022, in base alle indicazioni della Giunta Unione con la deliberazione n. 41 del 28.06.2022, il Fondo destinato alle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 56.791,21, è stato rideterminato in complessivi € 50.791,21 a seguito della riduzione di € 6.000,00 derivante dal risparmio certo per la temporanea non attribuzione dell'incarico della posizione organizzativa n. 1;
- che la suindicata riduzione del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 6.000,00, ai sensi degli artt. 15 comma 7 e 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo Risorse Decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2022, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili fornite con deliberazione di G.U. n. 41 del 28.06.2022, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi **€ 339.555,11**, come da determinazione n. 328 del 14.07.2022 Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generale dell'Unione competente in materia;

Rilevato che con determinazione n. 328 del 14.07.2022 Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generale si è proceduto a prendere atto della rideterminazione dello stanziamento per la retribuzione di Posizione di risultato delle posizioni organizzative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2022, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito fornite con deliberazione di G.U. n. 18 del 07.04.2021 nonché del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, è quantificato in complessivi **€ 50.791,21**;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di complessivi **€ 339.555,110** =, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a **€ 284.195,17=**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a **€ 55.359,94 =.**

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 959,38 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi € 19.249,39, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed € 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) che al netto delle decurtazioni per il successivo trasferimento del personale del Servizio Minori dell'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori ammonta per il 2022 a complessivi € 16.951,14=. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 8.428,76 per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 8.811,87= derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2017, da riconoscere al personale per il recupero dell'evasione IMU e Tari;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 3.000,00= per il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 per l'attività di ordine pubblico disposta dal ministero dell'Interno con specifica ordinanza della questura territorialmente competente;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 11.208,79 = al fine del riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata a dipendente dell'Unione;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 6.000,00 per incentivare gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2022/2024;

Rilevato, tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 6, del CCNL FL del 21.05.2018, stante anche le disponibilità di bilancio, che sussistano le condizioni per prevedere risorse variabili del fondo ai sensi del

medesimo art. 67, comma 3, lettera i, del medesimo CCNL, fino alla concorrenza dei limiti di cui al menzionato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, per un importo pari a complessivi € 14.428,76;

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 per l'anno 2022, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 23248 del 26/07/2022;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 sottoscritto il 14/07/2022 per il personale non dirigente è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

IL REVISORE UNICO

Raggi Micaela
F.to Digitalmente